



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 28 dicembre 2012

Prot. n. 4971\ARA OR/sg

Oggetto: “presunzione” di collaborazione
nelle P.IVA.
**Esenti gli Agrotecnici
e gli Agrotecnici laureati.**

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Presidenti delle Federazioni Regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

e, p.c. Agli iscritti nella LISTA DI CONTATTO

LORO SEDI

e-mail

Com'è noto con la “riforma Fornero” del mercato del lavoro è stato introdotto nell’ordinamento giuridico il principio della “presunzione” di attività lavorativa subordinata anche nell’ambito di attività lavorative esistenti fra soggetti in possesso di P.IVA.

In sostanza, nel caso di una verifica, gli Ispettori del Lavoro possono trasformare “d’ufficio” gli incarichi formalmente attribuiti, anche a soggetti titolari di P.IVA, in rapporti di lavoro a progetto ovvero di vero e proprio lavoro dipendente, in particolare al verificarsi di alcune condizioni (*monocommittenza o comunque fatturato dell’80% proveniente da un solo cliente; contratti od attività comunque prestata per la durata di almeno 8 mesi per due anni continuativi; la presenza di una postazione fissa di lavoro negli uffici del committente*); la “presunzione” ha l’effetto di invertire “l’onere della prova”, cioè di porre a carico del committente l’incarico di dimostrare che non si tratta di un rapporto subordinato ma di un autentico rapporto di lavoro autonomo (*cosa peraltro sempre difficile, perché soggetta ad ampi margini di valutazione discrezionale*).

Le conseguenze di questa disposizione potevano essere gravi per i professionisti iscritti negli Albi, in quanto sono frequenti i rapporti fra un professionista “anziano”, titolare di uno studio avviato, e professionisti giovani, che collaborano con il primo, rigorosamente sulla base di un rapporto di lavoro autonomo, basato su fatturazione.

Ebbene, in tutti questi casi, questi rapporti di genuina autonomia potevano essere ricondotti d’ufficio al lavoro subordinato, con gravi conseguenze fiscali, previdenziali e sanzionatorie, tanto che molti professionisti avevano già comunicato a loro giovani colleghi l’estromissione dal proprio studio e l’interruzione dei rapporti in essere per evitare il rischio di incappare nelle nuove *-e per molti versi discutibili-* regole.

Per questa ragione lo scrivente Collegio Nazionale aveva svolto ripetuti interventi nei confronti del Ministero del Lavoro, perché fornisse chiarimenti utili a scongiurare il rischio sopra paventato ed il successivo, inevitabile contenzioso.

E’ dunque con vero piacere che si comunica che il Ministero del Lavoro ha recepito le istanze della nostra *-e non solo nostra-* categoria con il Decreto ministeriale 20 dicembre, il quale **esclude espressamente che possa applicarsi il principio di “presunzione” alle prestazioni lavorative svolte da iscritti negli Albi professionali, indicati espressamente in un allegato al Decreto, dove è presente anche l’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.**

Viene così garantita la tranquillità operativa dei rapporti fra gli iscritti nell’Albo, nell’ambito di quelle collaborazioni inter-professionali che sono alla base dell’avvio all’attività di molti giovani professionisti e contribuiscono alla crescita generale della categoria.

Al Decreto ministeriale 20 dicembre 2012 è collegata la Circolare ministeriale n. 32 del 27 dicembre 2012; entrambi i documenti sono pubblicati sul sito **www.agrotecnici.it** e liberamente scaricabili.

Cordiali saluti ed auguri di buon anno nuovo.

IL PRESIDENTE

(Roberto Orlandi)